

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE FALSI E CONTRASTO AI COMBATTENTI STRANIERI (cd. foreign fighters)



F

ra le novità nell'ambito del codice penale introdotte dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 di conversione del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale) rientrano le modifiche di alcuni articoli che trattano i *trasferimenti* per finalità di terrorismo¹:

con riferimento alle falsità personali, si rileva l'innalzamento della sanzione dell'art. 497-bis².

Il filo conduttore del provvedimento del 2015 va individuato nel contrasto al terrorismo islamico di matrice jihadista, con dedicata attenzione al fenomeno dei cd. **foreign fighters**³, cioè quel flusso di volontari verso i teatri di jihad cui è connessa l'eventualità, dopo aver sviluppato sul posto legami con gruppi terroristici e acquisito sul campo particolari capacità offensive, del ridispiorgarsi in Paesi occidentali per attuare progetti ostili ovvero tentare di impiantare reti radicali.

La preoccupazione è talmente aumentata che alla tematica dei *foreign fighters* anche il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha riservato una parte della Risoluzione 2178 (2014) la quale ha avuto la riprova fattuale proprio a partire dalla fine del 2014, con una sequenza drammatica di episodi a testimonianza di un cambio di strategia della sfida terroristica, probabilmente dovuto anche a causa delle sconfitte militari dello Stato Islamico.

Il fenomeno dei *foreign fighters* riguarda non solo i soggetti di origine straniera residenti, a qualsiasi titolo, nel Vecchio Continente, ma anche i convertiti all'Islam radicale per cooptazione psicologica incoraggiati a contribuire all'opera di islamizzazione dell'Europa.

Di qui la necessità di scoraggiare e contrastare tale fenomeno a partire dallo strumento utilizzato per l'espatrio (prodromico *al jihad*), il documento d'identificazione.

Sullo specifico argomento dell'identificazione, le norme modificate dalla L. n. 43/2015 riguardano gli artt. 497-bis c.p. e 380 c.p.p.

Per *identificazione* di una persona s'intende l'accertamento della sua identità, ossia l'aver raggiunto la certezza che è proprio quella determinata persona e non un'altra⁴.

Il primo modo per conoscere l'identità di una persona consiste nell'acquistarla da un documento di identità o di identificazione o di riconoscimento.

Il potere di identificazione può riguardare sia le attività legate ad indagini di polizia giudiziaria⁵, sia quelle legate alla cd. 'polizia di sicurezza'⁶, che alla mera polizia amministrativa⁷, al variare del cui ambito sono differenti i presupposti giuridici e le conseguenti azioni.

L'art. 497-bis c.p. - rientrante fra i modelli delittuosi che hanno la comune caratteristica di aggredire la fede pubblica⁸ (Capo IV del Titolo VII del codice penale) - configura una norma a più fattispecie, tutte caratterizzate dalla specificità dell'**oggetto materiale** consistente in un qualsiasi **documento valido per l'espatrio**.

Per documento "valido per l'espatrio" s'intende quello idoneo a consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato che lo ha apparentemente emesso.

Il comportamento tipizzato è realizzabile da chiunque (soggetto attivo) e consiste nel:

- essere trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio (ipotesi base della condotta, punita con la reclusione da due a cinque anni), ovvero
- fabbricare (o comunque formare) il documento falso, ovvero detenerlo fuori dei casi di uso personale (con una pena aumentata da un terzo alla metà rispetto la prima ipotesi).

Come anticipato, la sanzione - originariamente fissata nella reclusione da 1 a 4 anni - è stata innalzata da 2 a 5 anni dalla L. n. 43/2015, consentendo l'**arresto obbligatorio** in flagranza di reato (poi, specularmente, previsto anche dal modificato art. 380 c.p.p. che al comma 2, punto mbis, che ha aggiunto la fattispecie dell'art. 497-bis c.p.).

Per integrare la fattispecie in esame è sufficiente:

- il **possesso**⁹ di un documento falso valido per l'espatrio (1° comma)¹⁰, indipendentemente dall'uso¹¹ che il possessore ne voglia fare.

È sufficiente che il soggetto attivo detenga (o abbia detenuto,

anche prima dell'accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria) il documento in un luogo e con modalità tali da assicurarsene l'immediata disponibilità¹²;

- il **concorso nella falsificazione**¹³ del documento posseduto¹⁴ ovvero la sua **detenzione** fuori dei casi di uso personale (2° comma).

Tale ultimo comma costituisce un'ipotesi di reato **autonoma** rispetto al 1° comma, in quanto la descrizione della condotta – differente fra le due fattispecie – è essa stessa elemento costitutivo del reato (e non certo elemento circostanziale¹⁵).

Rispetto alla condotta di possesso la Cassazione, esprimendosi sulla tipologia di documento, ha stabilito la punibilità non solo di **passaporto di provenienza furtiva**¹⁶, ma anche di **carte di identità**¹⁷ con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari.

La giurisprudenza ammette il **concorso di reati** dell'art. 497-bis c.p. con:

- il reato di *contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione* (art. 469) trattandosi di fattispecie incriminatrici che tutelano beni giuridici diversi¹⁸;

- il delitto di *tentata sostituzione di persona* (art. 494) qualora l'agente, oltre ad aver esibito una carta d'identità falsificata, a richiesta degli operanti abbia declinato generalità non veritiere cercando di accreditare un'identità diversa da quella reale¹⁹;

- il delitto di *ricettazione* (art. 648) in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso²⁰.

Inoltre, il reato in commento è considerato assorbito nel più grave delitto di procurato ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato commesso mediante l'utilizzazione di documenti contraffatti (art. 12, 3° comma, lett. d, D.Lgs. n. 286/1998)²¹. ■

Note

1 Il nucleo centrale delle modifiche della predetta disposizione normativa riguarda la repressione delle condotte volte al reclutamento di soggetti per finalità di terrorismo. In particolare viene: aggiunto all'art. 270-quater c.p. il comma 2 ai sensi del quale viene punita, salvo il caso di addestramento, la persona arruolata; introdotto l'art. 270-quater.1 c.p. che punisce chi organizza, finanzia o propaganda i trasferimenti per finalità di terrorismo; aumentata la pena fino a due terzi (rispetto l'ipotesi base: reclusione da uno a cinque anni) per l'art. 414 c.p. quando la violazione dello stesso è commessa attraverso strumenti informatici o telematici.

2 Questo delitto era stato precedentemente introdotto dall'art. 10, D.L. 27 luglio 2005, n. 144 conv. in L. 31 luglio 2005, n. 155 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale).

3 Termine inglese con cui inizialmente si intendevano i combattenti volontari stranieri in teatri bellici soprattutto mediorientali.

4 INTINI, La identificazione di persone, Roma 2003.

5 L'identificazione di Polizia Giudiziaria è l'atto di investigazione mediante il quale la polizia giudiziaria – attraverso un complesso di operazioni – procede a stabilire l'identità dell'indagato o dei soggetti in grado di riferire su circostanze utili per la ricostruzione dei fatti.

6 Per raggiungere le finalità di Polizia di Sicurezza, ben sintetizzate nell'art. 1 T.U.L.P.S., l'Autorità di Pubblica Sicurezza può procedere alla identificazione delle persone.

7 Nell'identificazione in ambito di Polizia Amministrativa il potere relativo deriva, almeno per gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, dalla generale disposizione dell'art. 294 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

8 Intesa come "fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti) ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante" (così in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, parte II, Roma 1929). Sul tema, anche Cass. pen. V, 17.3.2008 n. 11816.

9 La norma prescinde dall'esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell'atto falso (Cass., Sez. V, 2.4.2012, n. 12268).

10 Cass., Sez. I, 24.11.2011, n. 5061. Per lo stesso motivo, si è invece esclusa configurabilità del reato ex art. 497-bis c.p. nel caso di possesso di falso permesso di soggiorno, poiché si tratta di titolo teso esclusivamente a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (Cass., Sez. V, 30.1.2009, n. 17994).

11 Ciò in quanto non è necessariamente circoscritto alle sole condotte volte ad agevolare l'espatrio o l'ingresso dell'utilizzatore. Inoltre, la Cassazione (Sez. V., 27.1.2010, n. 15833) ha precisato che tale delitto si distingue da quello previsto all'art. 489 (Uso di atto falso).

12 Cass., Sez. V, 19.3.2014, n. 17944.

13 La falsificazione in argomento può avvenire mediante la contraffazione oppure l'alterazione. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel definire la contraffazione come l'imitazione di una cosa poi smerciata come originale, con la quale si tende a far apparire l'oggetto diverso da quello che è; l'alterazione, invece, consiste nell'apportare modifiche poco visibili a un documento già esistente.

14 Cass., Sez. V, 10.12.2014, n. 5355.

15 Cass., Sez. V, 15.2.2013, n. 18535.

16 Cass., Sez. V, 24.3.2011, n. 17673.

17 L'art. 292 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. stabilisce che sono considerati titoli equipollenti alla carta d'identità i documenti muniti di fotografia e rilasciati da una Amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati militari e civili dello Stato; le patenti di guida; le patenti nautiche; i libretti di pensione; i patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici; i libretti di porto d'armi; i passaporti.

18 Cass., Sez. V, 18.5.2011, n. 30120.

19 Cass., Sez. V, 16.4.2012, n. 14350.

20 Posto che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità (Cass., Sez. II, 26.11.2015, n. 48294).

21 Cass., Sez. I, 30.5.2011, n. 21586.

*Ten. Col. Guardia di Finanza